



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dott. Michelangelo PetruzzIELLO | Presidente |
| Dott. Giovanni Di Giorgio | Giudice |
| Dott.ssa Benedetta Magliulo | Giudice relatore |

Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 305 dell'anno 2025 depositato da:

██████████ (C.F. ██████████), ██████████
██████████, residente in ██████████ alla ██████████, assistito
dall'avv. Andrea Martino (C.F. MRTNDR88B29F839C);

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

██████████ ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto l'istante risiede attualmente in ██████████ (NA), che è compreso nell'ambito di questo circondario.

Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, il ricorrente possiede lo *status* di sovraindebitato.





L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il “*sovraindebitamento*” come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

Il debitore svolge la libera professione di commercialista e ha contratto una porzione significativa della debitoria per finalità professionali, essenzialmente per obbligazioni di natura fideiussoria da adempiere in favore di vari istituti di credito. Dunque il debitore, pur non possedendo la qualifica di consumatore, non appare neanche assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in assenza di un'attività professionale svolta nelle forme imprenditoriali.

Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di crisi. L'OCC ha verificato che il reddito dichiarato nel 2025 per l'anno di imposta 2024 ammontava ad € 37.000,00, con una contrazione di quasi un quarto rispetto a quanto dichiarato nell'anno precedente, sul quale gravano sia il peso dei debiti, sia le spese di sostentamento dell'intero nucleo familiare. Tale reddito appare del tutto sproporzionato rispetto alle obbligazioni assunte, analiticamente ricostruite dall'OCC, così come appare sproporzionato il patrimonio prontamente liquidabile, attesa l'assenza attuale di cespiti immobiliari, a causa dell'esecuzione immobiliare in corso, e la presenza di due soli veicoli, di cui uno smarrito per furto e un altro gravato da fermo amministrativo.

Nella relazione il gestore della crisi, dott.ssa Giovanna Bifulco, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Su espresso invito del Tribunale, ha inoltre integrato la propria relazione sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, attribuite essenzialmente alle garanzie rilasciate in favore delle banche.

Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.

Come effetto della apertura della procedura, tutti i beni del patrimonio saranno messi a disposizione della liquidazione giudiziale, come da avvertimento reso alla





udienza del 26/9/2025. Si dispone inoltre la nomina di liquidatore diverso dall'OCC in ragione delle integrazioni che si sono rese necessarie.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED];

NOMINA

Giudice delegato: dott. Luciano Ferrara.

Liquidatore: avv. Luigi Benigno.

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei debitori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso i competenti uffici del PRA;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord.

Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026

Il Giudice relatore

Dott.ssa Benedetta Magliulo

Il Presidente

Dott. Michelangelo PetruzzIELLO

